



COMUNE DI CAVAGNOLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

OGGETTO: TARI 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE, SCADENZE E AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti quaranta nella solita sala delle adunanze,
Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. GAVAZZA ANDREA - Sindaco	Sì
2. PELLE FABRIZIA - Consigliere	Sì
3. ZANIOLO IN GIACOMETTO TIZIANA - Presidente	Sì
4. VALLESIO SILVANO - Consigliere	Giust.
5. LANGELLOTTO IOLANDA - Consigliere	Sì
6. DE NARDO FABIO - Consigliere	Sì*
7. AUDISIO CRISTIANO - Consigliere	Sì
8. FACCHINELLO ALESSIA - Consigliere	Sì
9. OGGERO MAURO - Consigliere	Sì
10. GUGINO CINZIA - Consigliere	Sì
11. LAGNA PIER LUIGI - Consigliere	Sì

*dalle ore 18,54

Assegnati n. 10
In carica n. 10

Risultano assenti i signori consiglieri: =

Presenti n. 10
Assenti n. 1

Risulta presente l'Assessore esterno VAI Alessandra

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede la Signora ZANIOLO IN GIACOMETTO TIZIANA nella sua qualità di Presidente;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale signora MATTIA Dott. Salvatore.
- La seduta è pubblica.

Comune di Cavagnolo

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.27 DEL 14/06/2021

OGGETTO:

TARI 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE, SCADENZE E AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla

regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VALLEISE Rag. Donatella

regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VALLEISE Rag. Donatella

Il Presidente introduce leggendo il dispositivo. Illustra il Sindaco e interviene il Consigliere Oggero.

Si dà atto che il testo integrale degli interventi è riportato nella registrazione audio contraddistinta con file della seduta del 29.06.2021 che si conserva agli atti ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;

- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

EVIDENZIATO che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge;

DATO ATTO che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2021, dalla Città Metropolitana di Torino nella misura del 5%;

CONSIDERATO altresì che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente), identificato nel territorio del Comune di Cavagnolo, nel Consorzio di Bacino 16.

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione o altre specifiche disposizioni, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

CONSIDERATO che il D.Lgs 41 del 22 marzo 2021 ha previsto il rinvio del termine per l'approvazione del PEF al 30 giugno 2021;

VISTA l'approvazione del PEF 2021 con propria deliberazione assunta in data odierna.

VISTO l'art. 6 del Decreto Legge n. 73 del 2021 e in particolare i seguenti comma:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.”

CONSIDERATO che dalla Certificazione COVID trasmessa entro il 31/05/2021 risultano disponibili € 13.569,00 per la concessione di agevolazioni TARI ad utenze domestiche e non domestiche sul 2021 (di cui € 7.527,00 quota utenze domestiche e € 6.042,00 quota utenze non domestiche), oltre alle somme stanziare dall'art. 6 del D.Lgs 73/2021 c.d. Sostegni bis, del quale ancora non è stato emanato il Decreto Attuativo ma per il quale IFEL ha prodotto una determinazione per il Comune di Cavagnolo pari a €8.356,00.

RITENUTO OPPORTUNO concedere le suddette agevolazioni:

- stanziamento complessivo pari ad euro 7.527,00 per riduzione della TARI fino alla misura massima del 100% con riparametrazione sulle risorse disponibili per le **utenze domestiche** i cui componenti sono stati colpiti da un disagio di carattere economico a causa dell'emergenza epidemiologica. L'agevolazione sarà riconosciuta d'ufficio agli utenti che hanno presentato domanda di agevolazione per motivi sociali (e finanziaria l'intera agevolazione riconosciuta, anche in eccedenza rispetto alle percentuali indicate nell'apposito avviso, fino a concorrenza delle risorse disponibili).
- stanziamento complessivo pari ad euro 14.398,00 per riduzione della TARI fino alla misura massima del 100% con riparametrazione sulle risorse disponibili per le seguenti **utenze non domestiche** soggette alle chiusure obbligatorie o alle restrizioni nell'esercizio dell'attività: categoria T01 limitatamente alle associazioni; categoria T12 limitatamente alle attività di parrucchiere, barbiere ed estetista; categoria T16; categoria T17. L'agevolazione sarà riconosciuta d'ufficio in presenza del requisito previsto.

RILEVATO inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

TENUTO CONTO che i contribuenti sono chiamati a regolarizzare i pagamenti dell'IMU alle scadenze fissate dalla norma di legge il 16 giugno e 16 dicembre, si ritiene opportuno determinare le scadenze della Tari tenendo conto delle suddette scadenze al fine di distribuire il carico fiscale anche nei mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire pertanto le rate di versamento della TARI per l'anno 2021, anche in base al dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201, nel seguente modo:

- prima rata scadenza 30 settembre 2021
- seconda rata scadenza 31 ottobre 2021
- terza rata scadenza 10 dicembre 2021 – possibilità di pagamento in unica soluzione

CONSIDERATO CHE a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei Servizi competenti e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal Sig. Presidente:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri votanti	n. 10
Astenuti	n. 0
Voti contrari	n. 0
Voti favorevoli	n. 10

DELIBERA

1. Di approvare per il 2021 e per le motivazioni di cui in premessa le tariffe come da schema redatto secondo il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che si allegano alla presente;
2. Di approvare le seguenti scadenze TARI per l'anno 2021:
 - prima rata scadenza 30 settembre 2021
 - seconda rata scadenza 31 ottobre 2021
 - terza rata scadenza 10 dicembre 2021 – possibilità di pagamento in unica soluzione
3. Di riconoscere alle utenze domestiche e non domestiche le seguenti agevolazioni di cui in premessa nel limite delle risorse disponibili, con eventuale riparametrazione
 - stanziamento complessivo pari ad **euro 7.527,00** per riduzione della TARI fino alla misura massima del 100% con riparametrazione sulle risorse disponibili per le **utenze domestiche** i cui componenti sono stati colpiti da un disagio di carattere economico a causa dell'emergenza epidemiologica. L'agevolazione sarà riconosciuta d'ufficio agli utenti che hanno presentato domanda di agevolazione per motivi sociali (e finanzia l'intera agevolazione riconosciuta, anche in eccedenza rispetto alle percentuali indicate nell'apposito avviso, fino a concorrenza delle risorse disponibili).
 - stanziamento complessivo pari ad **euro 14.398,00** per riduzione della TARI fino alla misura massima del 100% con riparametrazione sulle risorse disponibili per le seguenti **utenze non domestiche** soggette alle chiusure obbligatorie o alle restrizioni nell'esercizio dell'attività: categoria T01 limitatamente alle associazioni; categoria T12 limitatamente alle attività di parrucchiere, barbiere ed estetista; categoria T16; categoria T17. L'agevolazione sarà riconosciuta d'ufficio in presenza del requisito previsto.
4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4 del TUEL).

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to ZANIOLO Dott.ssa Tiziana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MATTIA Dott. Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del T.U. 18/08/200, n. 267), a decorrere dal 06/07/2021

Lì, 06/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MATTIA Dott. Salvatore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 29-giu-2021

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, lì 06/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MATTIA Dott. Salvatore

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

06/07/2021

Il Segretario Comunale
MATTIA Dott. Salvatore